

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDI, COVIELLO, PINTO,  
PERUGINI e NIEDDU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1988

### Istituzione e disciplina dell'albo degli elettronici ed affini

ONOREVOLI SENATORI. – La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame tende a disciplinare un settore di attività poco appariscente ma non per questo, riteniamo, di poca importanza.

Il settore interessato al presente provvedimento, sottoposto a *referendum* dall'UREAL, associazione di categoria, è quello che nel passato veniva definito degli elettronici e dei radiotecnici.

Ma a seguito della enorme evoluzione ormai acquisita con le sofisticatissime tecnologie nel campo dell'elettronica – ormai sviluppata anche nel campo dei giocattoli – abbiamo ritenuto identificare gli operatori del settore come «elettronici ed affini».

Lo scopo della presente proposta è quello di

regolamentare l'attività di quanti operano nel settore dell'elettronica, che per la sua odierna vastità assume sempre maggiore importanza sia di ordine sociale che economico.

Tale regolamentazione, riteniamo, si rende ormai indispensabile per tutta una serie di motivazioni, che vanno dalla tutela della professionalità degli operatori a quella degli interessi dei cittadini utenti; dalla repressione del «lavoro nero» alla eliminazione delle prestazioni clandestine o, come le definiscono alcuni, quelle fatte da prestatori a *part-time*.

Se si considera pertanto l'enorme sviluppo dell'elettronica e la conseguente espansione nel contesto delle attività sociali odierne, si possono allora ben comprendere le ragioni che animano la regolamentazione che col

presente provvedimento sottoponiamo al vostro esame.

Le prestazioni nel campo dell'elettronica e della radiotecnica, nel passato, erano offerte quasi esclusivamente in forma artigianale e quindi concorrevano anche ad alimentare l'apprendistato, come del resto avveniva in tutti gli altri settori dell'artigianato.

L'enorme importanza sociale che il binomio artigianato-apprendistato ha avuto nel passato è ben nota sia per il preavviamento ad un lavoro definitivo di centinaia di migliaia di giovani, sia per l'acquisizione di quella abilità necessaria per una piena, completa capacità professionale e artistica.

Infatti quanti capolavori che oggi arricchiscono il nostro patrimonio artistico-culturale sono divenuti opera di lavoratori, divenuti maestri d'arte e provenienti dall'apprendistato e quindi dall'artigianato?

Ma l'industrializzazione anche dell'artigianato, oltre che di tante altre attività lavorative, e l'aumento degli anni per la scuola dell'obbligo, hanno ormai fatto superare il tradizionale binomio apprendistato-artigianato, facendolo apparire inadeguato ai tempi che viviamo.

Oggi si tende a dare ai giovani la «formazione-lavoro» attraverso la scuola e ad allargare la loro occupazione anche con l'inserimento temporaneo nelle imprese. In questo contesto si colloca la presente proposta di legge, con la quale, disponendo l'istituzione dell'albo professionale degli «elettronici ed affini», ci si propone di realizzare, fra l'altro, i seguenti scopi: dare all'operatore quella garanzia della professionalità necessaria per una corretta, onesta e qualificata prestazione d'opera; dare agli utenti tutte le garanzie possibili sia sulla qualità che sul costo della prestazione richiesta; eliminare o almeno attenuare la concorrenza sleale e illegale di quanti operano nel settore clandestinamente; vietare che nel settore continui ad essere esercitato il cosiddetto «lavoro nero», anche sotto l'etichetta del *part-time*, che è diventata ormai una piaga nazionale; scoraggiare e quindi avviare ad eliminazione il cosiddetto doppio lavoro, che oggi significa anche assenteismo e disoccupazione.

La qualificazione professionale viene assicurata dalla frequenza di apposite scuole, già

esistenti o all'uopo istituite dalle regioni.

Responsabilizzando le categorie interessate attraverso le loro associazioni professionali e sindacali, oltre che realizzare il pluralismo associativo voluto dalla Costituzione, si creano tutte le premesse e garanzie perchè da una gestione democratica sia dell'albo sia di tutta l'attività lavorativa della categoria scaturisca quel miglioramento della formazione personale e professionale che è alla base delle qualità delle prestazioni e quindi della dignità di chi le offre.

L'istituzione dell'Albo professionale proposta riveste anche una notevole importanza nel campo del lavoro e della occupazione.

Sono note infatti le denunce fatte anche dagli organi di informazione in merito a quel fenomeno che oggi è rappresentato dal doppio lavoro esercitato soprattutto da lavoratori dipendenti; fenomeno questo che, lo si guardi sotto il profilo delle prestazioni fatte da lavoratori dipendenti pubblici o privati o sotto il profilo dell'impiego di mano d'opera minorile o clandestina, deve comunque essere eliminato.

Riteniamo inoltre che al «doppio lavoro» sia legato anche l'assenteismo, con quanto danno economico per il Paese si può immaginare. Quanti dipendenti di imprese pubbliche e private oggi, con la scusa della cassa integrazione, ad esempio, guadagnano doppia paga offrendo metà lavoro?

Denunce in tal senso sono state fatte non solo a livello nazionale - stampa, radio, CENSIS - ma anche attraverso la CEE.

Ma i discorsi, le riunioni, le condanne, eccetera, se servono a sollevare il problema, non servono certamente a risolverlo eliminandolo.

Il primo momento per avviare a soluzione tale fenomeno riteniamo sia quello, appunto, della certificazione professionale; cioè il lavoro abusivo si può combattere ed eliminare solo se si definisce il lavoro legale.

Del resto tutte le professioni per la cui abilitazione è necessario un titolo di studio sono regolamentate e tutelate dai rispettivi ordini e prevedono l'iscrizione in appositi Albi.

Ora, operare fra le complicate e sofisticate attrezzature elettroniche, richiede sempre più

una adeguata preparazione anche culturale, per cui la professione di «elettronico» si può ben collocare fra le altre consimili, come quella dei periti, geometri, eccetera.

Codificando con una apposita normativa l'obbligo della iscrizione all'albo per poter esercitare una attività tanto importante oggi, in quanto richiede e deve dare adeguate garanzie, noi daremo anche un notevole contributo alla eliminazione del «lavoro nero».

Così operando, infatti, si eviterà che i dipendenti, sia delle amministrazioni pubbliche sia delle aziende private, possano esplicare più attività lavorative che non siano dei

semplici *hobbies*; si concorre inoltre a recuperare posti di lavoro per tanti giovani disoccupati e ad avviare a soluzione il fenomeno dell'assenteismo: il tutto a vantaggio sia del progresso sociale che dell'economia del Paese.

Animati da questi sentimenti, ci onoriamo di sottoporre al vostro esame, onorevoli colleghi, la presente proposta, pregando ciascuno e tutti di voler contribuire al suo miglioramento e quindi di volerla approvare, anche considerando che essa, oltre ad avera una dimensione sociale per i motivi sopra esposti, non solo non comporta per l'Erario alcuna spesa, ma può al contrario procurare delle entrate.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È istituito l'albo professionale nazionale degli elettronici ed affini.

**Art. 2.**

1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 1 i cittadini italiani che, in possesso dei requisiti di cui agli articoli seguenti ed alle vigenti disposizioni in materia di albi professionali per le attività fuori dalla laurea, esercitano in forma autonoma o associata ovvero subordinata le seguenti attività:

a) manutenzione, ristrutturazione, riparazione ed assistenza di attrezzature, apparati e componenti elettronici ed affini, e messa in opera degli accessori attinenti, comprese le antenne;

b) progettazione di apparati e componenti elettronici.

**Art. 3.**

1. Per poter chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1, occorre aver superato un regolare corso di istruzione presso una scuola professionale a indirizzo elettronico, pubblica o autorizzata dalle competenti autorità, anche se gestita dalle associazioni a carattere professionale, che forma all'esercizio dell'attività di elettronico.

2. Quando nelle imprese di cui all'articolo 15, comma 3, oltre al titolare presta la sua opera in forma subordinata altro personale elettronico ed affine, questi non può esercitare, nel periodo di impiego presso l'impresa, alcuna prestazione in campo elettronico o affine al di fuori dell'impresa assuntrice nè in concorrenza con essa, ad eccezione di prestazioni in favore della propria famiglia.

3. Per l'esercizio dell'attività di elettronico ed affine, sia in forma autonoma o associata

che subordinata ancorchè organizzata in forma d'impresa, è obbligatoria l'iscrizione all'albo, fatta eccezione per i periti industriali o tecnici abilitati, del settore, regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali.

Art. 4.

1. L'albo di cui al precedente articolo 1 è amministrato da un consiglio nazionale che assicura la tutela, l'eguaglianza, la omogeneità e l'unitarietà della categoria degli elettronici ed affini su tutto il territorio nazionale.

2. Il consiglio nazionale di cui al precedente comma opera sotto il patrocinio del Ministro di grazia e giustizia. Esso è composto:

a) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, magistrato, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, docente di scuola media superiore a indirizzo professionale elettronico;

c) da venti membri eletti, uno per ciascuna regione, dagli iscritti all'albo residenti nelle rispettive regioni.

3. Fanno anche parte del consiglio nazionale di cui ai commi precedenti:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro;

b) un rappresentante della Commissione parlamentare per le questioni regionali, in rappresentanza delle regioni;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) due rappresentanti degli utenti, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali non presenti nel consiglio e uno dall'ente radiotelevisivo;

e) i presidenti, quali legali rappresentanti, delle associazioni a carattere professionale degli elettronici ed affini, legalmente costituite ed operanti, a livello nazionale o almeno regionale, da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il consiglio nazionale nella sua prima riunione emana lo statuto nazionale per la gestione dell'albo degli elettronici ed affini. I regolamenti di attuazione dello stesso statuto

sono emanati, nello spirito dei principi contenuti nello statuto nazionale, dalle giunte regionali, ciascuna per i rispettivi territori.

5. Il consiglio nazionale stabilisce l'importo della tassa d'iscrizione all'albo e delle quote sociali.

#### Art. 5.

1. Presso ogni regione viene istituito un comitato regionale degli elettronici ed affini, che sovrintende alla gestione dell'albo nell'ambito della regione stessa. Tale comitato è composto:

- a) da un rappresentante della giunta regionale, che lo presiede;
- b) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione;
- c) dal capo dell'ispettorato del lavoro del capoluogo di regione;
- d) da un docente di scuola media superiore a indirizzo professionale-elettronico, designato dalla giunta regionale;
- e) da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella regione, designati dalle strutture sindacali regionali;
- f) dai segretari e dai vice segretari delle commissioni di cui all'articolo 7;
- g) da un membro elettronico od affine eletto dagli iscritti all'albo, uno per ciascuna delle province della regione interessata;
- h) da un rappresentante delle associazioni a carattere professionale di elettronici legalmente costituite a livello regionale, che operano in campo elettronico da almeno tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- i) da due rappresentanti degli utenti designati uno dalle organizzazioni sindacali e uno dall'ente concessionario delle radiotelediffusioni.

#### Art. 6.

1. I compiti del comitato regionale sono:

- a) decidere sui ricorsi contro le deliberazioni delle commissioni provinciali;

b) comunicare alle commissioni provinciali, perchè ne informino gli interessati, le norme in materia di istruzione professionale e artigianato, emanate dalle competenti autorità regionali;

c) curare la tenuta del registro degli elettronici sul quale vanno trascritte le variazioni e annotazioni risultanti dagli elenchi provinciali;

d) istruire i ricorsi da inviare al consiglio nazionale;

e) coordinare a livello regionale le attività delle commissioni provinciali;

f) regolamentare a livello regionale le attività degli elettronici ed affini per quanto riguarda l'esercizio professionale e le materie attinenti all'artigianato e all'istruzione professionale;

g) stabilire, entro i limiti fissati dal consiglio nazionale, le tariffe dei compensi spettanti agli elettronici ed affini iscritti all'albo, per le loro prestazioni;

h) disciplinare le sanzioni da irrogare agli iscritti all'albo nei limiti dei requisiti fissati dallo statuto nazionale di cui all'articolo 4;

i) applicare le norme disciplinari agli iscritti all'albo, proposte dalle commissioni provinciali.

#### Art. 7.

1. In ogni provincia, purchè vi operino almeno trenta addetti alla professione di elettronico ed affine, viene costituita una commissione tecnico-valutativa composta da dieci membri eletti democraticamente dagli elettronici ed affini residenti nella provincia e iscritti all'albo.

2. La commissione elegge tra i suoi membri elettivi un segretario provinciale, un vice segretario e un economo-cassiere. Fanno anche parte della commissione predetta: il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il capo dell'ispettorato del lavoro, un rappresentante delle confederazioni sindacali all'uopo designato dalle strutture confederali della provincia, e da un docente di materia elettronica ed affine designato dal provveditore agli studi e scelto fra i docenti di ruolo della scuola secondaria superiore.

3. Nelle province con un numero di elettronici ed affini inferiore a quello indicato al comma 1 opera la commissione del capoluogo di regione o almeno della provincia più vicina, la quale designa un delegato tra i membri elettivi con l'incarico di gestire gli interessi degli iscritti all'albo di quella provincia, fino a quando il numero degli iscritti all'albo non raggiunge l'aliquota indicata al medesimo comma 1.

#### Art. 8.

1. Presso ogni commissione provinciale viene tenuto un elenco speciale degli elettronici ed affini esercenti l'attività nell'ambito della provincia.

2. Tutti coloro che si trovano nelle condizioni stabilite dalla presente legge possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1. Gli iscritti negli elenchi delle varie province di una regione, vengono trascritti, in ordine cronologico, nel registro regionale degli elettronici e quindi nell'albo nazionale, previo accertamento di quanto disposto alla lettera e) dell'articolo 9.

3. L'iscrizione all'albo degli elettronici ed affini diventa operante quando la segreteria del consiglio nazionale ha comunicato al comitato regionale l'avvenuta trascrizione nell'albo nazionale.

4. Contro il rifiuto di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 è ammesso ricorso in prima istanza al comitato regionale ed in seconda al consiglio nazionale.

#### Art. 9.

1. I compiti della commissione provinciale, di natura amministrativa e tecnico-valutativa, sono i seguenti:

a) curare la tenuta dell'elenco speciale di cui all'articolo 8, soprattutto per quanto riguarda l'iscrizione, i trasferimenti, le sospensioni e le cancellazioni dall'albo;

b) istituire i ricorsi degli iscritti o aspiranti tali, da inviare al comitato regionale;

c) comunicare al comitato regionale tutte le variazioni di cui alla precedente lettera a);

d) tutelare gli interessi morali e materiali degli iscritti all'albo;

e) accertare le effettive capacità professionali e tecniche dei candidati all'iscrizione all'albo;

f) curare la necessaria istruzione e informazione in merito alle normative, all'assistenza e previdenza, all'aggiornamento professionale e a quant'altro può interessare gli iscritti all'albo;

g) vigilare sull'attività degli elettronici ed affini iscritti all'albo e, in caso di infrazioni o prestazioni abusive, proporre, per le prime, le relative sanzioni disciplinari a carico degli iscritti inadempienti e, per le seconde, denunciare alle competenti autorità i responsabili.

#### Art. 10.

1. Le spese inerenti alla istituzione ed al funzionamento delle strutture previste dalla presente legge per la gestione e amministrazione dell'albo degli elettronici ed affini sono soddisfatte dai proventi indicati al comma 5 dell'articolo 4.

2. Oltre ai proventi di cui al comma 1, è riservata agli scopi indicati nello stesso comma una quota parte delle pene applicate ai trasgressori delle norme stabilite dalla presente legge sia per gli iscritti che per gli abusivi.

3. Il consiglio nazionale e i comitati regionali per le rispettive competenze stabiliscono le quote da accantonare per quanto indicato ai commi precedenti.

4. L'ammontare delle tasse di iscrizione è amministrato dal consiglio nazionale, mentre l'ammontare delle quote sociali è destinato, nell'ambito di ciascuna regione, al funzionamento dei comitati regionali e delle commissioni provinciali.

#### Art. 11.

1. L'autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione conferiscono gli incarichi relativi alle valutazioni tecniche in campo elettronico e affine agli iscritti all'albo di cui alla presente legge.

2. Quando le autorità di cui al precedente comma intendono conferire incarichi a persone non iscritte all'albo, debbono enunciarne i motivi.

3. L'elettronico o affine iscritto all'albo non può rivelare fatti o cose di cui sia venuto a conoscenza o abbia avuto notizia per ragioni del suo lavoro, costituendo ciò segreto professionale.

#### Art. 12.

1. Le prestazioni e i lavori comunque realizzati dagli elettronici o affini iscritti all'albo debbono essere eseguiti secondo le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dal Comitato elettronico italiano (CEI), se e in quanto ricorrenti.

2. Ai fini fiscali gli iscritti all'albo di cui alla presente legge sono considerati ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, ora disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

#### Art. 13.

1. Coloro che ricoprono le cariche sociali previste dalla presente legge rimangono in carica per tre anni e possono essere rieletti o confermati.

#### Art. 14.

1. I regolamenti di cui all'articolo 4 devono essere emanati dalle regioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### Art. 15.

1. Nella prima attuazione della presente legge le funzioni ed i compiti previsti dagli articoli precedenti sono esercitati, fino alla costituzione degli organi previsti dagli articoli 4, 5 e 7, nel modo seguente:

a) le funzioni del consiglio nazionale, da un magistrato all'uopo preposto dal Ministro

di grazia e giustizia, coadiuvato da un rappresentante del Ministero del lavoro e dai presidenti, legali rappresentanti, delle associazioni a carattere professionale degli elettronici o affini più rappresentative tra quelle legalmente costituite ed operanti, a livello nazionale o almeno regionale, da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) le funzioni dei comitati regionali, da un rappresentante della giunta regionale all'uopo designato, coadiuvato da esperti che operano nel settore dell'artigianato e dell'istruzione professionale, designati dalla giunta regionale, e dai presidenti, legali rappresentanti, delle associazioni a carattere professionale degli elettronici più rappresentative tra quelle legalmente costituite a livello regionale e che operano in campo elettronico da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le funzioni delle commissioni provinciali, da un rappresentante, rispettivamente, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'ispettorato del lavoro, del provveditorato agli studi e delle organizzazioni sindacali più rappresentative, e dai rappresentanti provinciali designati dalle associazioni a carattere professionale in campo elettronico o affine tra quelle costituite ed operanti, a livello nazionale o almeno regionale, da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sempre nella prima attuazione, tutti i cittadini italiani che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e con tirocinio nell'attività da almeno diciotto mesi presso terzi, possono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'iscrizione all'albo per la quale gli accertamenti previsti dalla lettera e) dell'articolo 9 sono limitati all'esame dei titoli allegati alla domanda di iscrizione.

3. Sempre nella prima attuazione, tutti i titolari di imprese che operano nel settore, purchè in regola con le norme stabilite in merito dal codice civile e dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, ora disciplinato dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, ed esercitino effettivamente in campo elettronico od affine da

almeno cinque anni e nella condizione siano segnalate da una associazione a carattere professionale di elettronici legalmente costituita, a livello nazionale o almeno regionale, da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro tre mesi dalla medesima data, chiedere l'iscrizione all'albo per la quale gli accertamenti previsti dalla lettera e) del precedente articolo 9 sono limitati all'esame dei titoli allegati alla domanda di iscrizione.